



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 10/2011
Agosto 2011*

Scadenzario Novembre 2011

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Bilancio di previsione
- Entrate
- Spesa
- Pubblico impiego
- Contratti e appalti

Bilancio di previsione

Certificazione di bilancio

1. Il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da redigere obbligatoriamente sui principali dati. (*art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).
2. Con D.M. interno 15 febbraio 2011 sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del bilancio di previsione dei comuni, delle province, delle unioni dei comuni e delle comunità montane per l'anno 2011. (*in suppl. ord. n. 66 alla G.U. n. 54 del 7 marzo 2011*).
- 2.1. Con D.M. interno 29 marzo 2011, sono state apportate modifiche al D.M. 15 febbraio 2011 relativo alla certificazione (*in G.U. n. 76 del 2 aprile 2011*).
- 2.1.1. Il termine per la trasmissione del certificato al ministero interno, esclusivamente per posta elettronica certificata, già fissato al 28 luglio 2011 è rinviato al 3 ottobre 2011. (*D.M. 11 luglio 2011, in G.U. n. 165 del 18 luglio 2011*).
- 2.1.2. Gli enti che devono provvedere alla trasmissione tramite posta elettronica certificata per la prima volta, devono fare richiesta alla direzione centrale finanza locale, entro il 2 maggio 2011, della Userid e della password necessari per potere accedere alla trasmissione elettronica del certificato.
- 2.2. Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all'unità.
3. La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. (*art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).
4. Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte dei conti nei tempi e con le modalità che saranno stabiliti con D.M. (*art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).
- 4.1. In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici territoriali del governo, per gli enti che provvedono alla trasmissione della certificazione in forma cartacea nonché su supporto informatico, e dalla direzione centrale finanza locale, per gli enti che provvedono a mezzo di posta elettronica certificata.
5. I comuni delle regioni a statuto ordinario che hanno approvato il bilancio 2011 con la previsione di risorse in entrata da trasferimenti statali, atteso che al momento dell'approvazione non erano ancora note le attribuzioni per entrate da federalismo, predispongono il certificato indicando i valori da trasferimenti. (*comunicato 9 agosto 2011 ministero interno, direzione centrale finanza locale*).
- 5.1. Non si rende necessario compilare un ulteriore certificato aggiornato dopo le variazioni al bilancio di previsione conseguenti all'inserimento delle nuove voci di entrata per i valori del federalismo municipale in luogo dei trasferimenti erariali.
6. La collocazione della posta contabile "trasferimenti compensativi per Ici da abitazione principale" nel certificato al bilancio di previsione 2011 deve intendersi riferita solo ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 22 luglio 2011*).
- 6.1. Per i comuni delle regioni a statuto ordinario il trasferimento è stato soppresso e la relativa dotazione finanziaria è stata mantenuta e compresa nel totale complessivo di risorse attribuite ai comuni a titolo di federalismo fiscale municipale.

Pubblicazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio 2010 e dal 1° luglio 2010), il bilancio di previsione pur continuando ad essere pubblicato, in estratto, dalle sole province e comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, deve essere pubblicato,

da tutti gli enti, sul proprio sito informatico. (art. 6, legge 25 febbraio 1987, n. 67, e D.P.R. 15 febbraio 1989, n. 90; art. 32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25).

1.1. Con DPCM 26 aprile 2011 sono state stabilite le procedure applicative. (in G.U. n. 177 dell'1 agosto 2011).

1.1.1. I bilanci devono essere pubblicati in apposita sezione del proprio sito informatico denominato "bilanci" utilizzando i modelli di cui al D.P.R. 15 febbraio 1989, n. 90 (quelli in uso dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti per la pubblicazione sulla stampa) e consultabili in ordine cronologico, senza alcuna limitazione temporale. (art. 5).

1.2. L'obbligo di pubblicazione può essere assolto anche mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni (art. 32, c. 3, legge 18 giugno 2009, n. 69).

1.3. Al fine di facilitare l'accesso alle pubblicazioni, il Cnipa realizza e gestisce un portale di accesso ai siti (art. 32, c. 4).

1.4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le uniche pubblicazioni del bilancio saranno quelle sui siti informatici dell'ente e perderà effetto ogni pubblicazione cartacea. (art. 32, c. 5).

1.5. È facoltà degli enti di integrare la pubblicità sulla stampa quotidiana.

Entrate

Assegnazioni statali

1. Sono pubblicati gli elenchi delle province e dei comuni che non hanno trasmesso alla SOSE il questionario funzionale a raccogliere i dati contabili e strutturali relativi alla funzione I "funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo", attraverso i quali pervenire al calcolo dei fabbisogni standard. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 11 agosto 2011 e 16 agosto 2011).

1.1. I termini per l'invio dei predetti questionari sono scaduti il 29 luglio 2011.

1.2. La mancata regolarizzazione comporterà la sospensione, con il primo pagamento utile, del fondo sperimentale di riequilibrio, per i comuni, e delle competenze spettanti alle province.

2. A seguito del perfezionamento del D.M. interno 21 giugno 2011 sulle modalità di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio e del D.M. interno 21 giugno 2011 sulla riduzione dei trasferimenti fiscalizzati e individuazione di quelli non fiscalizzati, sono disponibili i dati relativi alle assegnazioni finanziarie 2011 spettanti ai comuni delle regioni a statuto ordinario a titolo di federalismo fiscale municipale e delle risorse ancora dovute a titolo di trasferimenti erariali non fiscalizzati, nonché i dati sintetici dei trasferimenti 2010 e delle assegnazioni 2011 con le singole voci che determinano il valore differenziale. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 agosto 2011, e nota metodologica per le spettanze 2011).

Riduzione trasferimenti statali

1. Con D.M. interno, a decorrere dall'anno 2011, i trasferimenti erariali ai comuni delle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura corrispondente al gettito dei tributi devoluti per (art. 2, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23):

- imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
- imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;
- imposta di registro ed imposta di bollo sulle compravendite immobiliari;
- imposte ipotecarie e catastali, esclusi gli atti soggetti ad Iva;
- tributi speciali catastali;
- tasse ipotecarie;
- cedolare secca sugli affitti;

- compartecipazione al gettito Iva.

1.1. Con D.M. interno 21 giugno 2011, la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011 sono ridotti nella misura complessiva di €. 11.264.914.591,29 in corrispondenza del totale entrate da federalismo municipale per compartecipazione Iva e per fondo sperimentale di riequilibrio. (*in G.U. n. 178 del 2 agosto 2011*).

Fondo sperimentale di riequilibrio

1. Per la realizzazione graduale ed equilibrata della devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, è istituito un fondo sperimentale di riequilibrio della durata di tre anni. (*art. 2, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*)

1.1. Il fondo sperimentale di riequilibrio cessa, comunque, alla data di attivazione del fondo perequativo.

1.2. Il fondo è alimentato con la fiscalità immobiliare devoluta ai comuni dal 2011.

1.2.1. Ai fini della determinazione del fondo, non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria.

1.3. Le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sono stabilite con D.M. interno. (*art. 2, c. 7*)

1.3.1. Lo schema di D.M. è trasmesso, ai fini dell'accordo, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre di ogni anno.

1.3.2. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il D.M. può essere comunque emanato.

1.3.3. Per l'anno 2011, il termine per l'accordo entro il quale il D.M. può essere comunque emanato, scade il 22 maggio 2011.

1.3.4. Nel riparto del fondo sperimentale di riequilibrio si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, ed inoltre che:

- sino al 2013, una quota del 30% della dotazione del fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti;

- una quota non inferiore al 20% sul rimanente 70% sia ripartita ai comuni che eserciteranno, nell'ambito della normativa regionale, in forma associata le funzioni fondamentali ed alle isole monocomune, con modalità differenziate, forfetizzate e semplificate.

2. Con D.M. interno 21 giugno 2011 sono definiti l'importo e le modalità di riparto del fondo per l'anno 2011. (*in G.U. n. 178 del 2 agosto 2011*).

2.1. Il fondo sperimentale di riequilibrio 2011 è determinato in €. 8.375.914.591,29.

2.2. Le modalità di riparto tengono conto della impossibilità di assegnare la quota non inferiore al 20% per l'esercizio associato di funzioni fondamentali, stante la mancata emanazione delle disposizioni attuative.

2.2.1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione sino a 5.000 abitanti è garantita una assegnazione complessivamente almeno pari alla spettanza dei trasferimenti fiscalizzati.

2.2.2. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione superiore a 5.000 abitanti è garantita una assegnazione complessivamente almeno pari al 99,72% della spettanza dei trasferimenti fiscalizzati.

2.3. In sede di prima applicazione, il fondo sperimentale di riequilibrio è attribuito, per un ammontare pari a 2/3, entro il mese di giugno e, per la restante quota, entro il mese di novembre.

2.3.1. I pagamenti verranno conguagliati con gli importi dei trasferimenti erariali già attribuiti a titolo di acconto.

Compartecipazione al gettito Iva

1. A decorrere dall'anno 2011, è attribuito ai comuni delle regioni a statuto ordinario una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. (*art. 2, c. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*)

1.1. La percentuale della compartecipazione è fissata in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito Irpef.

1.2. L'attribuzione ai singoli comuni della compartecipazione avviene assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo.

1.3. Sia la percentuale della compartecipazione che le modalità di attribuzione del gettito sono stabilite con DPCM.

1.4. Nelle more della determinazione del gettito Iva ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito avviene sulla base del gettito per provincia, suddiviso per il numero di abitanti di ciascun comune.

1.5. Con DPCM 17 giugno 2011, l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari al 2,58% del gettito Iva 2011 in quanto finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito Irpef, per un importo 2.889 milioni di euro. (*in suppl. ord. n. 201 alla G.U. n. 204 del 2 settembre 2011*).

1.5.1. In sede di prima applicazione l'assegnazione ad ogni singolo comune, nella misura in allegato al DPCM, avviene in base alla ripartizione dell'Iva per ciascuna regione come risultante dalla dichiarazione Iva 2008 per il numero della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre 2009

2. Le variazioni annuali del gettito attribuito ai comuni non determinano la modifica delle aliquote e delle quote. (*art. 2, c. 9*)

2.1. Le aliquote e le quote possono essere modificate con DPCM.

3. Dall'anno 2014, la compartecipazione al gettito Iva può essere ridotta, ove necessario, in misura equivalente al maggior gettito per cedolare secca sugli affitti che può essere devoluto ai comuni, sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, non compensato sufficientemente dalla riduzione della compartecipazione al gettito dell'imposta di registro sugli atti di trasferimento immobiliare. (*art. 2, c. 9*)

Partecipazione all'accertamento fiscale

1. I comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo pari al 33% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento stesso. (*art.1, c.1, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 5, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. La quota di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è elevata dal 33 al 50 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento stesso (*art. 2, c. 10, lett. b, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*).

1.1.1. La quota di partecipazione al 50% è estesa anche alle somme riscosse a titolo non definitivo.

1.1.2. L'attribuzione ai comuni è effettuata in via provvisoria, salvo recupero, in caso di rimborso ai contribuenti a qualunque titolo, con modalità stabilite con D.M. economia e finanze.

1.2. La partecipazione dei comuni all'accertamento può avvenire anche attraverso società ed enti partecipati ovvero degli affidatari delle entrate comunali.

2. Con DM economia e finanze che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2010 sono individuati i tributi su cui calcolare la quota del 33% e le sanzioni civili spettanti ai comuni che hanno contribuito all'accertamento. (*art. 18, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2.1. Con D.M. economia e finanze, 23 marzo 2011 sono stati individuati i seguenti tributi e sanzioni (*in G.U. n. 75 dell'1 aprile 2011*):

- a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b) imposta sul valore aggiunto;
- c) imposta sul reddito delle società;
- d) imposta di registro;

- e) imposta ipotecaria;
- f) imposta catastale;
- g) tributi speciali catastali;
- h) interessi e sanzioni sui tributi sopra individuati;
- i) sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo.

2.2. Con il medesimo D.M. 23 marzo 2011 è disposto che:

- le somme definitivamente riscosse dall' Agenzia delle entrate e dall' Agenzia del territorio fino al 30 giugno 2010 saranno erogate dal ministero interno ai comuni che hanno contribuito all' accertamento fiscale entro il 31 maggio 2011;
- le somme definitivamente riscosse dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 saranno erogate entro il 31 ottobre 2011;
- le somme definitivamente riscosse dall' Agenzia delle entrate, dall' Agenzia del territorio e dall' Inps nell' anno 2011 saranno erogate entro il 31 ottobre 2012.

2.2.1. Eventuali somme attribuite in misura superiore a quella spettante sono recuperate negli anni successivi.

2.3. La quota spettante ai comuni è al netto delle somme spettanti ad altri enti ed all' unione europea. (*art. 18, c. 9*).

2.3.1. Spetta alle regioni ed alle province autonome riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all' accertamento sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce loro.

3. Con D.M. economia e finanze 15 luglio 2011, sono fissati i criteri per la determinazione dell' importo netto da erogare ai comuni che abbiano partecipato all' accertamento fiscale e contributivo. (*in G.U. n. 177 dell' 1 agosto 2011*).

Partecipazione 5 per mille Irpef

1. Anche per l' anno finanziario 2011, come per i precedenti 2009 e 2010, in sede di dichiarazione dei redditi 2010, il contribuente può devolvere il 5 per mille dell' imposta sul reddito delle persone fisiche alle attività sociali svolte dal comune di residenza. (*art. 2, c. 4 novies, lett. d, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; art. 2, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.1. La partecipazione è riferita all' imposta relativa all' anno 2010.

2. Restano valide le disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 aprile 2010, con il quale sono state definite le modalità di destinazione della quota del 5 per mille Irpef, in base alla scelta del contribuente. (*in G.U. n.131 dell' 8 giugno 2010*).

2.1. Ai comuni spettano le quote dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la loro firma nel riquadro del CUD, oppure del mod.730/1-bis, ovvero del mod. unico persone fisiche, corrispondente alla finalità delle attività sociali svolte dal comune di residenza.

2.2. Al riparto e corresponsione delle somme spettanti a ciascun comune provvederà il ministero dell' interno.

3. Entro un anno dalla ricezione delle somme, deve essere redatto un rendiconto separato dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme. (*art.63 bis, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

3.1. Per la rendicontazione deve essere utilizzato un modello predisposto dal ministero interno, valevole per i periodi d' imposta 2008, 2009, 2010 (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 13 luglio 2011, n. F.L. 8/2011*).

3.1.1. Il rendiconto redatto sul modello allegato alla circolare F.L. 8/2011 e la relazione devono essere trasmessi al ministero dell' interno – Dipartimento per gli affari interni e

territoriali – Direzione centrale finanza locale – Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma - entro un anno dalla fine del mese in cui è stata accreditata la somma.

3.1.2. Non deve essere operata alcuna trasmissione da parte dei comuni che hanno ricevuto somme di importo inferiore a 20.000,00 euro, che sono tenuti soltanto alla conservazione del rendiconto ai propri atti per 10 anni.

4. È pubblicato l'elenco dei comuni cui compete il 5 per mille dell'anno finanziario 2009 (redditi 2008), il cui importo è reso noto sul sito istituzionale dell'agenzia delle entrate. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 4 agosto 2011*).

4. Per dette somme, da iscrivere sul bilancio 2011, andrà programmata la spesa per il sostegno delle attività sociali.

Spesa

Auto di servizio

1. Le auto di servizio non possono superare i 1600 cc. (*art. 2, c. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*).

1.1. Le auto di cilindrata superiore in servizio alla data del 6 luglio 2011 possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione. (*art. 2, c. 3*).

1.2. Con DPCM da emanare sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo. (*art. 2, c. 4*).

1.2.1. Con DPCM 3 agosto 2011 è disciplinato l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.

1.2.2. Le disposizioni non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di una autovettura di servizio, alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale.

1.2.3. Le pubbliche amministrazioni gestiscono il proprio parco auto con le seguenti modalità:

a) riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà, limitando l'acquisizione in proprietà ai soli casi di documentato risparmio e di acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti;

b) acquisizione di autovetture di servizio in via prioritaria mediante contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, con costi onnicomprensivi prefissati per chilometro;

c) stipula di convenzioni con società di tassisti o di trasporto con conducente;

d) adozione di sistemi telematici per la trasparenza dell'uso delle autovetture di servizio operativo;

e) contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio, anche mediante la riduzione della potenza, della cilindrata, dei consumi, dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione, nonché mediante la scelta di allestimenti e modelli che non risultino eccedenti in relazione alle esigenze di utilizzazione;

f) predeterminazione dei criteri per l'impiego di tutte le autovetture di servizio e, in particolare, dell'autorizzazione da parte del vertice amministrativo all'utilizzo delle stesse in sede e, eccezionalmente, fuori sede.

1.3. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, gli enti locali, comunicano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al punto 1.2.1., in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sulla base del questionario da questo predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate,

anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, specificandone le modalità di utilizzo.

1.3.1. Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione entro trenta giorni dalla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio.

1.3.2. Dalla comunicazione sono escluse le autovetture acquisite in noleggio o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni.

1.3.3. Le disposizioni non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di una autovettura di servizio, alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale.

1.3.4. La mancata comunicazione dei dati è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

Pubblico impiego

Dirigenti

1. Va esteso agli enti locali il meccanismo di computo dei limiti dell'8% della dotazione organica della dirigenza entro cui conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per posti in dotazione organica ex art. 110, c. 1, TUEL (*deliberazioni Corte dei conti, sezioni riunite, n. 12/CONTR/11 e n. 13/CONTR/11, depositate l'8 marzo 2011*).

1.1. Il ricorso ad incarichi esterni è consentito nelle sole ipotesi in cui non si rinvengono all'interno dell'ente persone dotate della qualificazione professionale richiesta.

1.2. La percentuale dell'8% del numero complessivo degli incarichi dirigenziali a contratto conferibili, rispetto alla dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, è elevata al 18% per gli enti locali che risulteranno collocati nella prima classe di virtuosità sulla base dei parametri che saranno stabiliti con D.M. economia e finanze ai fini delle premialità del patto di stabilità interno. (*art. 19, c. 6 quater, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141*).

1.2.1. Il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore se esso è uguale o superiore a cinque.

1.3. I contratti stipulati prima del 9 marzo 2011, anche se superiori all'8%, purchè nel rispetto dei vincoli sulla spesa di personale e delle norme sulle assunzioni a tempo determinato, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza. (*art. 6, c. 2, D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141*).

2. E' ancora consentito agli enti locali di ricorrere a contratti a tempo determinato per i dirigenti e alte specializzazioni al di fuori della dotazione organica, ex art. 110, c. 2, TUEL, in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite, n. 14/CONTR/11, depositata l'8 marzo 2011*).

2.1. La possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato è consentita solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente.

Contrattazione integrativa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del funzionamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di ridimensionamento delle piante organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato (per gli enti locali, indicazione di principio). (*art.1, c.194 e 200, legge 23 dicembre 2005, n. 266*).

- 1.1.** I risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi negli anni successivi (per gli enti locali, indicazione di principio). (*art.1, c.195 e 200, legge 23 dicembre 2005, n. 266*).
- 1.2.** Le eventuali risorse aggiuntive destinate ad incremento devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri stanziamenti di spesa. (*art.1, c.192, legge 23 dicembre 2005, n.266*).
- 1.3.** Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, assegnati agli stanziamenti per retribuzioni e portati in detrazione dai pertinenti fondi, continuano ad essere a carico dei fondi medesimi, ai quali vengono riassegnati alla data del passaggio di area o di categoria oppure di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito. (*art.1, c.193, legge 23 dicembre 2005, n. 266*).
- 1.4.** L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti. (*art.1, c.196, legge 23 dicembre 2005, n. 266*).
- 1.5.** L'organo di revisione è tenuto ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio. (*art.48, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).
- 1.6.** Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto. (*art.40 bis, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; art.1, c.196, legge 23 dicembre 2005, n. 266*).
- 1.7.** Entro il 31 maggio di ogni anno, tramite la ragioneria generale dello Stato, gli enti locali devono trasmettere alla Corte dei conti specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dall'organo di revisione. (*art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).
- 1.8.** L'organo di revisione è, altresì, tenuto ad inviare annualmente al Ministero dell'economia e finanze specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa. (*art.40 bis, c.2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165*).
- 1.9.** Il modello di rilevazione dei costi, predisposto dal Ministero dell'economia e finanze, è integrato da scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti. (*art. 67, c. 9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).
- 1.10.** La documentazione in materia di contrattazione integrativa deve essere pubblicata sul sito web dell'ente, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini. (*art. 67, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).
- 1.10.1.** L'adempimento della pubblicazione sul sito web dell'ente è da intendersi assolto con la pubblicazione del testo degli accordi integrativi sottoscritti e verificati dall'organo di revisione, nonché delle specifiche schede informative del conto annuale. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 20 gennaio 2009, n. 1*)
- 1.11.** Il mancato adempimento delle prescrizioni sulla contrattazione integrativa e sugli adempimenti ad essa connessi, comporta la sospensione dei versamenti a carico del bilancio dello stato ed il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. (*art. 67, c. 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).
- 2.** A corredo di ogni contratto integrativo deve essere redatta una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, certificate dall'organo di revisione, da trasmettere all'ARAN e al CNEL entro cinque giorni dalla sottoscrizione. (*art. 40, c. 3 sexies, e art. 40 bis, c. 5, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165*).
- 2.1.** L'organo di revisione deve controllare la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e di legge. (*art. 40 bis, c. 1*).

3. Entro il 31 maggio di ogni anno, devono essere inviate al ministero dell'economia e finanze, su modello che sarà predisposto dallo stesso ministero, specifiche informazioni certificate dall'organo di revisione. (*art. 40 bis, c. 3, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165*).

4. I contratti integrativi stipulati, la relazione tecnico-finanziaria, la relazione illustrativa e le informazioni trasmesse al ministero dell'economia e finanze, devono essere pubblicate in modo permanente sul sito istituzionale dell'ente. (*art. 40 bis, c. 4, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165*).

5. Gli enti locali adeguano i contratti integrativi vigenti al 15 novembre 2009 entro il 31 dicembre 2012. (*art. 65, c. 4, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*).

5.1. Per i contratti sottoscritti dopo il 15 novembre 2009, le disposizioni del D.Lgs. 150/2009 si applicano immediatamente. (*art. 5, c. 1, D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141*).

6. Il comitato di settore del comparto autonomie locali di cui all'art.41, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.265, e il governo possono procedere a verifiche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. (*art.40 bis, c.1, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165*).

7. Sono nulle e non possono essere applicate le clausole dei contratti integrativi dai quali derivino oneri non previsti nei documenti di programmazione annuale e pluriennale. (*art.40 bis, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).

8. A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa. (*art. 2, c. 32, legge 22 dicembre 2008, n. 203*).

9. Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse per trattamento accessorio del personale, anche dirigente, di ciascuna amministrazione non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010. (*art. 9, c. 2bis, aggiunto al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*).

9.1. Nel medesimo triennio, il fondo per trattamento accessorio deve, inoltre, essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

9.1.1. Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse per trattamento accessorio al personale, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa, determinate sulla base della normativa contrattuale vigente (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 aprile 2011, n. 12*).

9.1.2. Per quanto concerne la riduzione del fondo, essa va operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base della variazione percentuale tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio dell'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma o media aritmetica dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno.

Valutazione delle performance

1. La differenziazione retributiva nei tre livelli di performance si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. (*art. 6, c. 1, D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141*).

1.1. Nelle more dei rinnovi contrattuali, ai fini delle premialità con l'attribuzione di quote delle risorse destinate al trattamento economico accessorio, possono essere utilizzate le economie realizzate per effetto dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di ristrutturazione e riordino amministrativo e di riduzione dei costi della politica.

1.1.1. Gli enti locali possono adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. (*art. 16, c. 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*).

1.1.2. Le eventuali economie effettivamente realizzate per effetto del piano possono essere utilizzate annualmente, previa certificazione dell'organo di revisione, a consuntivo, dei risparmi conseguiti per effetto del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna voce di spesa previsti nel piano, nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, riservando almeno il 50% alla incentivazione delle performance. (*art. 16, c. 5*).

1.1.3. I piani adottati sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative. (*art. 16, c. 6*).

2. La differenziazione nei tre livelli di performance non si applica se il numero dei dipendenti in servizio non è superiore a quindici e, per i dirigenti, se il numero di quelli in servizio non è superiore a cinque. (*art. 19, c. 6, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nel testo sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141*).

2.1. In applicazione del principio del merito, deve essere garantita, in ogni caso, l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ad una quota limitata del personale dirigente e non dirigente. (*art. 19, c. 6; art. 31, c. 2, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nel testo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141*).

Assenze per malattia

1. Le assenze superiori a dieci giorni e, comunque, dalla seconda assenza per malattia nell'anno solare di qualunque durata, devono essere giustificate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale. (*art. 55 septies, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

1.1. L'individuazione del periodo superiore a dieci giorni si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7*).

1.2. Nella nozione di seconda assenza rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad una precedente e distinta assenza.

1.3. La certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all'Inps e da questi è immediatamente inoltrata, sempre per via telematica, all'amministrazione interessata. (*art. 55 septies, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

1.3.1. Con decreto ministero della salute, 26 febbraio 2010, sono state definite le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del "sistema di accoglienza centrale"(SAC). (*in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010*).

1.3.2. Dal 3 aprile 2010, i certificati di malattia devono essere inviati dai medici in via telematica.

1.3.3. Nel periodo dal 3 aprile 2010 al 31 gennaio 2011 (termine rinviato dal 19 giugno 2010), la certificazione, in via transitoria, avrebbe potuto ancora essere rilasciata in forma cartacea, mentre dal 1° febbraio 2011 la trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica.

1.3.4. Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica, devono segnalare l'anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore.

1.4. Con circolari dipartimento funzione pubblica, 19 marzo 2010, n. 1/2010 e 28 settembre 2010, n. 2/2010, sono fornite istruzioni sul nuovo sistema.

1.5. Con circolari dipartimento funzione pubblica, 28 aprile 2010, n. 5/2010 e 19 luglio 2010, n. 8/2010, sono rammentate le fattispecie di illecito amministrativo, disciplinare, civile e penale per i casi di inadempimento e forniti chiarimenti su aspetti applicativi. (*in G.U. n. 144 del 23 giugno 2010 e in G.U. n. 210 dell'8 settembre 2010*).

2. I controlli in ordine alla sussistenza della malattia, nelle fasce orarie di reperibilità stabilite con D.M., possono essere disposti valutando la condotta complessiva del dipendente, gli oneri connessi all'effettuazione della visita e l'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. (*art. 55 septies, c. 5 e 5 bis, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 16, c. 9*).

2.1. La disposizione rimette alla discrezionalità del dirigente la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia. (*circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 1 agosto 2011, n. 10*).

2.1.1. In caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, è comminata specifica sanzione economica a carico del dipendente.

2.1. Con D.M. 18 dicembre 2009, le fasce di reperibilità sono state fissate dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

2.2. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

3. Per gli anni 2011 e 2012 e a decorrere dall'anno 2013 un fondo di 70 milioni di euro annui è destinato alla copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali per la copertura degli oneri derivanti dagli accertamenti medico-legali sostenuti. (*art. 17, c. 5*).

Contratti e appalti

Pubblicazione dati e notizie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio 2010 e dal 1° luglio 2010), l'obbligo di pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi si intende assolto con la pubblicazione sul sito informatico dell'ente obbligato (*art. 32, c. 1 e 5, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*).

1.1. Con DPCM 26 aprile 2011 sono stabilite le modalità operative per la pubblicazione di bandi, avvisi ed esiti di gara delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. (*in G.U. n. 177 dell'1 agosto 2011*).

1.2. L'obbligo di pubblicazione può essere assolto anche mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni (*art. 32, c. 3*).

1.3. Al fine di facilitare l'accesso alle pubblicazioni, il Cnipa realizza e gestisce un portale di accesso ai siti (*art. 32, c. 4*).

1.4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le uniche pubblicazioni di atti e provvedimenti saranno quelle sui siti informatici dell'ente e perderà effetto ogni pubblicazione cartacea. (*art. 32, c. 5*).

1.5. È facoltà degli enti di integrare la pubblicità sulla stampa quotidiana.

1.6. È fatta salva la pubblicità sulla G.U. della Repubblica Italiana e della U.E. nonché sul sito informatico del Ministero infrastrutture e trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici (*art. 32, c. 7*).

Stazione unica appaltante

1. Con D.P.C.M che avrebbe dovuto essere adottato entro il 6 marzo 2011, sono definite le modalità per l'istituzione di una o più stazioni appaltanti in ambito regionale. (*art. 13, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

1.1. Con DPCM 30 giugno 2011 è promossa l'istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA) con modalità che ne incentivino una maggiore diffusione. (*in G.U. n. 200 del 29 agosto 2011*).

1.2. La SUA cura la gestione delle procedure di gara ed ha natura giuridica di centrale di committenza per conto degli enti aderenti attraverso convenzioni.

Adempimenti e scadenze

15 Novembre – Martedì

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (*art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 del 20 luglio 2004*).

16 Novembre – Mercoledì

Elezioni amministrative 15/16 maggio 2011

- Presentazione alla prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese a carico dello Stato sostenute per le elezioni. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 25 maggio 2011, n. F.L. 4/2011*).

- Presentazione alla prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese a carico dello Stato sostenute per le contemporanee elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, corredato da prospetto riepilogativo con indicazione delle spese a carico delle amministrazioni interessate alle consultazioni e di quella a carico dello Stato. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 25 marzo 2011, n. F.L. 4/2011*).

19 Novembre – Sabato

Sanzioni per violazioni codice della strada¹

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2012. (*art.208, c.4, 5 e 5bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285*).

Programmazione del fabbisogno di personale¹

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2012-2014 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale. (*art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

- Sottoposizione a verifica dell'organo di revisione della programmazione 2012-2014 del fabbisogno di personale. (*art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

- Trasmissione della programmazione 2012-2014 del fabbisogno di personale al ministero dell'economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica. (*art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350*).

Formazione del personale¹

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l'indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni. (*art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.4, legge 16 gennaio 2003, n.3*).

¹ Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta.

Tributi locali²

- Deliberazioni delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2012 dei tributi locali. (*art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388*).

Tariffe e prezzi pubblici²

- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2012. (*art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Bilancio di previsione³

- Deliberazione di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2012 (*art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2012 all'organo di revisione per la resa del parere. (*art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*)

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di ottobre 2011, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

21 Novembre – Lunedì

Federalismo

- Termine finale per l'adozione dei decreti legislativi attuativi. (*art. 2, c. 1, legge 5 maggio 2009, n. 42, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1, lett. a, legge 8 giugno 2011, n. 85*).

29 Novembre – Martedì

Elezioni amministrative 15/16 maggio 2011

- Presentazione alla prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese a carico dello Stato sostenute per le elezioni con ballottaggio. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 25 marzo 2011, n. F.L. 4/2011*).

- Presentazione alla prefettura competente per territorio del rendiconto delle spese a carico dello Stato sostenute per le contemporanee elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali con ballottaggio, corredato da prospetto riepilogativo con indicazione della spesa a carico delle amministrazioni interessate alle consultazioni e di quella a carico dello Stato. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 25 marzo 2011, n. F.L. 4/2011*).

30 Novembre – Mercoledì

Bilancio di previsione⁴

- Pubblicazione del bilancio 2011 in estratto su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, da parte delle province e dei comuni con popolazione supe-

² Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell'organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge del 31 dicembre.

³ Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 31 dicembre.

⁴ Termine stimato, conseguente a quella dell'avvenuta approvazione del bilancio 2011 alla scadenza del 31 agosto 2011, dovendo la pubblicazione essere effettuata entro 3 mesi da tale scadenza.

riore a 20.000 abitanti. (art.6, legge 25 febbraio 1987, n.67, e D.P.R. 15 febbraio 1989, n.90).

Fondo sperimentale di riequilibrio

- Attribuzione della quota di 1/3, a saldo, del fondo 2011. (D.M. interno, 21 giugno 2011).

Patto di stabilità interno

- Emanazione D.M. economia e finanze sulle modalità attuative di raggiungimento, dall'anno 2012, degli obiettivi concordati tra lo Stato e le regioni competenti per territorio, da parte degli enti locali. (art. 20, c. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

Trasferimenti statali

- Attribuzione della seconda rata a saldo del contributo erariale per l'anno 2010 agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per IVA certificati. (D.M. 22 dicembre 2000; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 19 febbraio 2010, n. F.L. 3/2010).

Attività di informazione e di comunicazione

- Presentazione al vertice dell'amministrazione, da parte della struttura di coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione (Portavoce, Ufficio stampa, URP) del piano annuale di comunicazione. (Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002).

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa 2011, con effetto dall'anno in corso, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura. (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68).

Servizi pubblici

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento delle tariffe 2011, con effetto immediato, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura. (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68).

Variazioni al bilancio

- (Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l'anno 2011. (art.175, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

- (Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio per l'anno 2011. (art.175, c.8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).